

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1975

Rimozione del blocco alle convenzioni e relative tariffe — di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — stipulate dagli Enti mutualistici

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti normativi ed economici tra gli Enti mutualistici e le varie categorie di operatori sanitari — medici, farmacisti e sanitari ausiliari — sono stati disciplinati, fino all'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da convenzioni nazionali.

Con il citato decreto-legge tali convenzioni e relative tariffe in atto al momento della sua entrata in vigore sono state congelate « sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria », intendendosi ovviamente per riforma sanitaria l'attuazione del Servizio sanitario nazionale prevista da vari disegni di legge già da tempo presentati in Parlamento.

Il decreto-legge in questione, com'è noto, scaturì dalla necessità di dettare con la massima urgenza norme per l'estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei riguardi degli Enti ospedalieri e per il finanziamento della spesa ospedaliera. Senonchè, con esso si volle anche dettare norme per l'avvio della riforma

sanitaria, evidentemente ritenendo con ciò di vincolare entro tempi sostanzialmente brevi l'approvazione di un certo tipo di legge-quadro per la riforma sanitaria.

Ne derivò che varie materie, che potevano e dovevano essere esaminate e disciplinate con la maggiore riflessione possibile, furono invece trattate superficialmente ed inadeguatamente, sotto la spinta dell'urgenza propria del decreto-legge. Tra queste materie vi era, appunto, quella delle convenzioni degli operatori sanitari con gli Enti mutualistici, materia che fu esaminata e risolta ponendo il blocco delle convenzioni stesse.

Tale blocco — già grave di per sè in quanto, congelando per un tempo non definito il trattamento economico e gli istituti normativi a carattere economico degli operatori sanitari, trattava ingiustamente i medesimi rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori — è diventato ancora più assurdo ora che le prospettive di una imminente attua-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione della legge-quadro per la riforma sanitaria sono cadute per molte, ovvie e note ragioni. Da qui la necessità di rimuovere il blocco delle convenzioni ridando agli operatori sanitari di cui trattasi il diritto di contrattare con gli Enti mutualistici un equo trattamento. A tale scopo è diretto l'articolo 1 del presente disegno di legge mediante la abrogazione del sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge più volte citato, così come modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Ma oltre che a rimuovere la disposizione di legge che ha creato inconvenienti e disagio, anche sul piano morale, alle categorie interessate, il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione è diretto a soddisfare l'esigenza, fortemente sentita, di un maggiore coordinamento dell'attività dei vari Enti mutualistici, sempre in relazione agli accordi ed alle convenzioni che gli Enti stessi stipulano con le categorie sanitarie in-

teressate. Si tratta, cioè, sia di dare uniformità alle modalità di erogazione dei trattamenti assistenziali, in modo da sopprimere le eventuali sperequazioni in atto tra assistiti appartenenti a diverse categorie, sia di unificare e semplificare gli adempimenti di carattere amministrativo posti a carico dei medici, con conseguente deburocratizzazione della loro attività professionale.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede di soddisfare tale esigenza attraverso un più diretto intervento degli organi di Governo e precisamente assoggettando all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e con gli altri Ministri competenti, le deliberazioni degli Enti mutualistici con le quali vengono ratificati gli accordi stipulati dagli Enti medesimi con le categorie dei medici e dei farmacisti e con quelle sanitarie ausiliarie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è abrogato.

Art. 2.

Le deliberazioni degli organi di amministrazione degli Enti mutualistici, comunque denominati e strutturati, con le quali vengono ratificati gli accordi e le convenzioni stipulati dagli Enti medesimi con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonché con le categorie sanitarie ausiliarie, devono essere approvate dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e con gli altri Ministri vigilanti.